CITTA' DI LEGNAGO

LAVORI PUBBLICI E SERVIZI IN CONCESSIONE

N.218 del 3° SETTORE del 31/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: **LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI PER IL CAMPO DA CALCIO DI VIA PIEMONTE A SAN PIETRO". CIG B2FF280E85 CUP B11B21006240004.AUTORIZZAZIONE ALL'APPALTATORE "PREFAB SRL" AL SUBAPPALTO DEI LAVORI, EX ART. 119 D.LGS. N. 36/2023, A FAVORE DELLA DITTA "MANTOVANA EDILSCAVI DI COPELLI VALTER".**

VISTA la proposta del Responsabile dell'Istruttoria, geom. Marina Canali, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90, dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al medesimo soggetto istruttore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento;

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

PREMESSO che:
- con determinazione dirigenziale in data 28 agosto 2024, n. 652/3° è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione di nuovi spogliatoi per il campo di calcio di via Piemonte a San Pietro", redatto dall'ing. Andrea Grifò dello Studio AG2 Engineering & Architecture di Verona, in atti prot. n. 30604-01.07.2024, dell'importo complessivo pari ad € 385.000,00, di cui € 300.000,00 per lavori a base d'asta, comprensivi di € 5.705,12 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 85.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il quadro economico approvato;
- i lavori sono finanziati con fondi del bilancio comunale di Legnago;
- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 690/3° in data 16 settembre 2024, è stata indetta la procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del Codice dei contratti, da svolgere sulla piattaforma Sintel di Aria spa, per l'affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, per un importo a base di gara di € 300.000,00 di cui € 5.705,12 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva;
- in esecuzione della determinazione di aggiudicazione dei lavori in oggetto, adottata in data 07/11/2024 n. 839/3, è stato stipulato il contratto di appalto, in atti S.P. N.19-05/12/2024, con la ditta appaltatrice PREFAB S.R.L., avente sede in San Polo di Piave (TV), via Marinai d'Italia n. 10, per l'importo contrattuale di € 297.792,79 di cui € 5.705,12 per oneri della sicurezza, oltre all'Iva di legge;
- trattandosi di affidamento avviato prima del 31 dicembre 2024 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 209/2024 recante disposizioni integrative e

correttive al Codice dei Contratti Pubblici), risultano applicabili al contratto le norme del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023;

VISTA la documentazione pervenuta in atti del protocollo N. 11795 del 10/03/2025 e successiva integrazione Prot. n. 13798-20/03/2025, concernente la richiesta della ditta appaltatrice di voler subappaltare alcune lavorazioni rientranti nella categoria scorporabile OG1 riguardanti, in particolare, i "lavori edili", dell'importo presunto di euro 50.000,00, inclusi euro 1.000,00 per gli oneri della sicurezza, a favore dell'impresa subappaltatrice MANTOVANA EDILSCAVI DI COPELLI VALTER (P.Iva: 01740170202), con sede in Monzambano (MN), Strada Volta n. 2B;

ATTESO che l'importo del richiesto subappalto di lavorazioni relative alla categoria richiesta risulta conforme alla disposizione di cui all'art. 119, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 in ordine ai limiti previsti di affidabilità a terzi dell'esecuzione delle prestazioni appaltate;

ACCERTATO che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 119 del D.Lgs. n.36/2023, l'impresa appaltatrice:
- già all'atto dell'offerta, aveva dichiarato di voler subappaltare i lavori di cui alla summenzionata richiesta;
- congiuntamente alla richiesta di subappalto, ha trasmesso la documentazione amministrativa prevista dalla citata disposizione, riguardante:
- la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 C.C., con il subappaltatore;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui al D.Lgs. 36/2023;
- il contratto di subappalto e successiva integrazione, firmato dalle parti, per l'importo di € 50.000,00 di cui € 1.000,00 per oneri per la sicurezza, comprensivo di apposite clausole attinenti l'assunzione da parte del subappaltatore degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e di rispetto del Patto di integrità e del Codice di comportamento del Comune di Legnago, in atti del Protocollo N. 11795-10/03/2025 e N. 13789-20/03/2025;

ACCERTATO, altresì, che la suindicata ditta subappaltatrice:
- risulta qualificata per i lavori oggetto di subappalto, stante l'attività esercitata dall'impresa, risultante dalla visura camerale in atti dell'Ente, ed il possesso di qualificazione SOA;
- possiede i requisiti di ordine generale, stante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, in esito alla verifica dei requisiti auto-dichiarati disposta tramite il FVOE 2.0 della piattaforma PCP di ANAC;
- è in possesso di regolarità contributiva, verificata tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- quale esecutore di lavori rientranti in attività imprenditoriali di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012, per i quali va acquisita - ai sensi dell'art. 1, comma 52, della medesima legge - la comunicazione antimafia liberatoria, indipendentemente dalle soglie stabilite dal D. Lgs. n. 159/2011, la ditta risulta iscritta nell'elenco delle imprese della White List della Prefettura di Mantova aggiornato al 21/01/2025;
- è iscritta alla Camera Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova, numero Repertorio Economico Amministrativo REA n. MN-178198;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 119, comma 16, del D.Lgs.n. 36/2023, l'Amministrazione deve adottare, nei termini di legge, un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti;

RILEVATO che, in considerazione di quanto sopra esposto ed in conformità alle disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l'autorizzazione richiesta;

TENUTO conto che:
- l'art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 prevede i casi di pagamento

diretto del subappaltatore da parte della Stazione appaltante;
- anche a seguito del pagamento diretto al subappaltatore, in ogni caso i rapporti giuridici del Comune di Legnago intercorreranno esclusivamente con l'impresa appaltatrice poiché, come da parere dell'Autorità ANAC AG 4/12 del 17 maggio 2012, tale corresponsione si configura come delegazione di pagamento ex lege tra l'appaltatore e la stazione appaltante, a favore dell'impresa subappaltatrice;

VISTI:
- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture;
- l'art. 21 della Legge n. 646/1982 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia";
- l'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 recante le modalità di svolgimento delle attività di Direzione dei lavori della fase esecutiva del contratto;
- gli artt. 107, 151 e 183 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relativo al "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 4 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- l'art. 68 dello Statuto comunale, che disciplina i compiti dei dirigenti, ed in particolare l'adozione di provvedimenti denominati "determinazioni";
- gli artt. 35 e 40 del Regolamento comunale di contabilità, relativi all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione della relativa spesa;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 198 del 27.12.2024 – dichiarata immediatamente eseguibile - ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2025-2026-2027";

VISTO il decreto sindacale prot. n. 43624 del 25/09/2024 di conferimento di incarico dirigenziale del Settore 3° - Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente;

DETERMINA

1) di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di autorizzare, per quanto esposto in premessa ed in conformità delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, la ditta appaltatrice "PREFAB SRL", con sede in San Polo di Piave (TV), P.Iva. 03384010264, al subappalto a favore della ditta subappaltatrice "MANTOVANA EDILSCAVI DI COPELLI VALTER" (P.Iva: 01740170202), con sede in Monzambano (MN), Strada Volta 2B, per l'esecuzione di parte delle opere del contratto d'appalto in oggetto, rientranti nella categoria "OG1 – Edifici civili e industriali,...", per un importo complessivo stimato di € 50.000,00, di cui € 1.000,00 per oneri per la sicurezza, come da istanza in atti del protocollo, in premessa menzionata;

3) di dare atto che:
- ai sensi dell'art. 119, comma 6, D.Lgs. 36/2016, appaltatore e subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- ai sensi dell'art. 119, comma 12, D.Lgs. 36/2023, l'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- l'appaltatore sarà, inoltre, responsabile dell'operato del subappaltatore, rispondendone ai sensi dell'art. 1228 del Codice civile;
- l'impresa subappaltatrice, tramite l'appaltatore, dovrà trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali e assicurativi, nonché copia del P.O.S.;

- nei casi espressamente indicati all'art. 119, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023, il Comune di Legnago provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, che sarà effettuata a seguito della comunicazione dell'avvenuta prestazione e della motivata proposta di pagamento formulata dall'appaltatore ai sensi citato art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, nonché della presentazione di regolare fatturazione dell'impresa appaltatrice e subappaltatrice, nel rispetto del regime fiscale dell'inversione contabile (cosiddetto "reverse charge") di cui all'art. 17 del DPR n. 633/1972;
- i rapporti giuridici del Comune di Legnago intercorreranno esclusivamente con l'impresa appaltatrice anche a seguito del pagamento diretto al subappaltatore;
- tale corresponsione si configura come delegazione di pagamento ex lege tra l'appaltatore e la stazione appaltante, a favore dell'impresa subappaltatrice;

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 119, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, è stata acquisita la copia del contratto di subappalto concluso dall'appaltatore con l'impresa subappaltatrice, acquisita in atti al protocollo, in premessa menzionato;

5) di dare atto che la presente autorizzazione si intende revocata nel caso dovessero emergere irregolarità da eventuali successive verifiche dei requisiti di ordine generale e tecnico-amministrativi dell'impresa subappaltatrice;

6) di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta appaltatrice "PREFAB SRL";

7) di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria, ai fini della pubblicazione all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

8) di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni di questo Settore;

9) di dichiarare, ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/90 s.m.i., dell'art. 16 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 6 D.Lgs 62/2013, del Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago vigenti, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente procedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Ing. Giacomo Masiero
F.to digitalmente